

Civile Sent. Sez. L Num. 19394 Anno 2014

Presidente: ROSELLI FEDERICO

Relatore: BERRINO UMBERTO

Data pubblicazione: 15/09/2014

SENTENZA

sul ricorso 13162-2008 proposto da:

GEYMONAT S.P.A. C.F. 00192260602, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso lo
studio dell'avvocato INTERNULLO ROSARIA,
rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO
GIACONIA, NATULLO NICOLA, giusta delega in atti;

2014

2109

- **ricorrente** -

contro

BIASCI MAURIZIO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 483/2007 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 03/05/2007 R.G.N. 12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l'Avvocato NATULLO NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Con sentenza del 17.4.2006 – 3.5.2007, la Corte d'appello di Firenze, pronunciando sull'impugnazione proposta dalla società Geymonat s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, che aveva ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con Biasci Maurizio e condannato la stessa a reintegrare tale dipendente licenziato e a risarcirgli il relativo danno, ha respinto il gravame della società.

La Corte ha osservato che dall'istruttoria era emerso che l'attività prevalente svolta dal Biasci era stata quella di informazione medico-scientifica e non di agente di commercio, per cui la sentenza impugnata poteva essere confermata.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Geymonat s.p.a con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Rimane solo intimato il Biasci.

Motivi della decisione

Con un solo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1742, 2094 e 2222 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia.

In particolare, la ricorrente assume che il vizio di fondo risiederebbe nel fatto che la Corte d'appello ha ritenuto implicitamente che il rapporto avente ad oggetto la prestazione dell'informatore scientifico, in quanto corrispondente a quello disciplinato dal contratto collettivo nazionale di settore, doveva essere ricondotto necessariamente ad un rapporto di tipo subordinato. In tal modo si spiegherebbe, secondo la ricorrente, il rilievo attribuito dalla stessa Corte alla prevalenza della suddetta attività subordinata rispetto a quella di promozione di vendite presso le farmacie. Pertanto, la Corte avrebbe omesso di considerare che l'espletamento dell'attività di promozione delle vendite era un preciso obbligo assunto dal Biasci, così come avrebbe omesso di rilevare che il carattere autonomo della prestazione lavorativa, quale emersa dall'istruttoria, non era incompatibile con la soggezione



della stessa a determinati controlli o direttive da parte del committente, il quale aveva retribuito l'agente sempre con delle provvigioni.

A conclusione del motivo la ricorrente chiede di verificare se è qualificabile come rapporto di natura autonoma o di natura subordinata quello intercorso tra un'azienda farmaceutica ed un informatore scientifico, regolato come rapporto di agenzia con plurimandato, caratterizzato dal pagamento di compensi a provvigioni, da assenza di rimborso spese, dall'insussistenza di orari di lavoro e di obbligo di giustificare le assenze, dalla libertà di scelta di itinerari e medici da visitare e da previsione di relazioni periodiche sull'attività svolta.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, per quel che concerne la parte della censura riflettente la lamentata violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1742, 2094 e 2222 cod. civ., si osserva che la ricorrente non spiega in che modo si sarebbe concretizzato l'errore giuridico interpretativo delle stesse da parte della Corte territoriale nel momento in cui è pervenuta al convincimento della natura subordinata del rapporto in esame.

In effetti, non può non rilevarsi che attraverso la stessa formulazione del quesito di diritto la ricorrente si limita a porre in risalto quelle caratteristiche del rapporto che a suo giudizio dovrebbero far propendere l'interprete verso il convincimento dell'avvenuto svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo anziché subordinato, senza spiegare, però, le ragioni per le quali i giudici d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbero errato nel dare, invece, rilievo, all'attività prevalente di informatore medico-scientifico svolta dal Biasci ai fini della qualificazione del rapporto.

Per quel che concerne, invece, il prospettato vizio di motivazione si rileva che in pratica lo stesso finisce per tradursi in un inammissibile tentativo di rivisitazione delle risultanze istruttorie adeguatamente scrutinate dalla Corte d'appello con motivazione logico-giuridica immune dai rilievi di legittimità.



Infatti, all'esito delle prove orali i giudici d'appello hanno avuto modo di accertare che, contrariamente alla qualificazione formale del rapporto come di agenzia, al contrario l'attività prevalente richiesta all'appellato non era quella di promuovere contratti per conto del preponente, bensì quella dell'informatore dipendente di azienda farmaceutica alla stregua di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale per l'industria chimica, a nulla rilevando il limitato margine di autonomia di cui il medesimo godeva nel decidere di ampliare la lista dei sanitari da visitare rispetto a quella predisposta dal datore di lavoro, trattandosi, in quest'ultimo caso, di un aspetto non significativo ai fini della qualificazione.

Inoltre, con giudizio di fatto adeguatamente motivato, la Corte di merito ha posto in risalto altri aspetti del rapporto che consentivano di farlo ritenere di tipo subordinato, vale a dire il fatto che il Biasci era tenuto a rendere conto del suo operato periodicamente ad un capo-area ed il tipo di compenso erogato, circostanze, queste, che evidenziavano lo stabile inserimento del lavoratore nell'impresa.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio dal momento che il controricorrente è rimasto solo intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2014

Il Consigliere estensore